

Provincia di Vercelli

ISTANZA IN DATA 24/12/2009 DELLA SOCIETÀ TOSCANINI ETTORE & CO S.R.L. DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL FIUME SESIA IN COMUNE DI QUARONA PER USO ENERGETICO. SENTENZA 65/19 DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE. PRATICA N. 703- ATTO assenso

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 917 DEL 28/09/2023

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Omissis

DETERMINA

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- di assentire alla **Società Toscanini Ettore & Co. s.r.l.**, con sede legale in Borgosesia (VC), in via Catlinetti n.17, CF/Partita IVA 01490810023 il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua in Comune di Quarona (VC) per continuare a derivare direttamente dal canale di scarico del superiore impianto della Società Basikidro s.r.l. (ex Società Cartiera Italiana), in località Ponte di Doccio, in Comune di Quarona (VC), la quantità d'acqua fissata in misura non superiore a litri al secondo 8.500,00 (ottomilacinquecento), e in litri al secondo medi 7.200,00 (settemiladuecento), per produrre su un salto fiscale di 9,13 m, una potenza nominale media annua di 644,47 kW (seicentoquarantaquattro/47), richiesto con istanza in data 24/12/2009 (prot. prov. n. 95174 del 24/12/2009);
- di stabilire, in merito alla modalità di presa diretta dal fiume Sesia attraverso una pietraia instabile che, come riportato nel parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ricevuto con prot. Prov. n. 2436 del 24/01/2023, di riscontro all'interpello in materia ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i. formulato dal Servizio V.I.A. della Provincia di Vercelli, atteso che la seconda opera di presa è stata solo identificata all'interno degli elaborati per il rinnovo della concessione ed è stato dichiarato che la stessa non è inserita nel progetto di cui si richiede l'autorizzazione alla realizzazione e il parere di compatibilità ambientale, si ritiene che, al fine di mantenere in concessione entrambe le modalità di presa delle acque, ma rimandando gli adempimenti istruttori che riguardano la seconda modalità di presa (presa diretta delle acque dal fiume Sesia) in successiva fase, l'autorizzazione dell'opera di cui si rimanda la valutazione ambientale dovrà essere subordinata alla positiva conclusione della futura procedura di valutazione ambientale, nella quale si dovrà tenere conto del cumulo del progetto con le opere precedentemente valutate e/o realizzate.
- di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi per anni trenta decorrenti dal 31/12/2010, giorno successivo a quello della scadenza previsto dalla precedente concessione, al 12/09/2044 (tenuto conto del periodo di mancata derivazione avvenuto tra il 2015 e il 2019 in base alle ragioni esposte in premessa e del parere reso dalla Regione Piemonte pervenuto in data 17/07/2023, prot. Prov. n. 22373, depositato agli atti della scrivente), e di cui al disciplinare originale sottoscritto in data 26/11/1958 n.2004 di Rep, integrato con disciplinare n. 6101 di repertorio, sottoscritto in data 01/02/1983 approvato con la D.P.G.R. n. 2842 del 28/03/1985, che verrà modificato ed integrato con quanto indicato nel disciplinare di concessione n. 4 di repertorio del 25/07/2023 sottoscritto in data 19/09/2023, approvato con il presente atto ed a cui integralmente si rimanda; il rinnovo è subordinato alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R, il quale sarà aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, detto canone sarà dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia;

- Di stabilire che il concessionario dovrà rispettare le prescrizioni formulate da tutti gli Enti di cui in premessa ed indicate nel disciplinare n.4 di repertorio del 25/07/2023 sottoscritto in data 19/09/2023;
- Di dare atto che la disciplina del couso tra le derivazioni interessate è stata definita d'ufficio con Determina Dirigenziale n. 380 del 28/04/2023, cui integralmente si rinvia e le cui prescrizioni risultano vincolanti per entrambe le parti;
- di stabilire che il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte la prima annualità di canone entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dall'Amministrazione competente. Per le annualità successive il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto od in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
- Di stabilire che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa, risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione, per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico;
- di dare atto che il valore complessivo del presente rinnovo di concessione ammonta a Euro 782.837,71 (Euro Cinquemilacinquecentoottantatre/45) determinato sulla base degli importi unitari dei canoni demaniali per uso di acqua pubblica correnti nell'anno 2023 e dei relativi canoni minimi per ciascuna tipologia di uso dell'acqua, approvati dalla Regione Piemonte;
- di provvedere al conseguente aggiornamento del S.I.R.I. (Catasto Utenze Idriche) regionale;
- di comunicare al concessionario l'avvenuto rilascio del presente provvedimento;
- di pubblicare l'estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

AVVERTE CHE:

- eventuali ricorsi avverso la presente determinazione dovranno essere proposti, da parte dei soggetti legittimati, all'Autorità giudiziaria competente entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza del medesimo .
- Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 s.m.i., i dati personali contenuti nella presente determinazione verranno utilizzati esclusivamente per la finalità di provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di tutela ambientale e delle risorse idriche previste da leggi o regolamenti.
- Al titolare della presente determinazione spettano i diritti previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 s.m.i. in materia di trattamento e tutela dei dati personali.

(Il Dirigente Responsabile)
PLATINETTI VERONICA

